

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
ED ESTETISTA

INDICE

ART.	1	TIPI DI ATTIVITA'	PAG.	2
ART.	2	ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO	PAG.	2
ART.	3	ATTIVITA' DI ESTETISTA	PAG.	2
ART.	4	DOMANDA DI RILASCIO ALL'AUTORIZZAZIONE	PAG.	4
ART.	5	RIALSCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG.	4
ART.	6	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	PAG.	5
ART.	7	ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE	PAG.	5
ART.	8	QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	PAG.	6
ART.	9	REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI ADDETTI	PAG.	6
ART.	10	REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	PAG.	6
ART.	11	SERVIZI IGIENICI	PAG.	7
ART.	12	MODALITA' PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI	PAG.	7
ART.	13	CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI E RAPPORTO POPOLAZIONE/NEGOZI/ADDETTI	PAG.	8
ART.	14	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE RA ESERCIZI	PAG.	8
ART.	15	DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG.	9
ART.	16	ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON QUELE COMMERCIALI	PAG.	9
ART.	17	TRASFERIMENTO DI SEDE	PAG.	9
ART.	18	SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	PAG.	10
ART.	19	SUBINGRESSO	PAG.	10
ART.	20	ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA	PAG.	11
ART.	21	SANZIONI	PAG.	11
ART.	22	ENTRATA IN VIGORE	PAG.	11
ALLEGATO		VADERECUM PER ESTETISTI-VISAGISTI- BARBIERI E "A" PARRUCCHIERI	PAG.	12

ART.1

TIPI DI ATTIVITA'

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza, comunque denominate, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, della legge Regionale 15 settembre 1989, n. 48, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento, nonché dalle norme del regolamento tipo adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 15.095 del 28.11.1991 e n. 19.064 del 27.2.1992.
2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 2

ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
2. Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 10.

ART. 3

ATTIVITA' DI ESTETISTA

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale, previo parere della competente commissione prevista dal successivo art. 6.
2. L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.
3. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
4. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso della relativa qualificazione professionale.
5. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alle altre attività.
6. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.09.1989 e dell'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1;
 - b) nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

7. L'attività di ESTETISTA, consiste in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni - di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico - modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato e della Regione. Le apparecchiature elettromeccaniche comprendono:

- a) disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4ma(bar);
- b) apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera(bar) e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- c) doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad 1 atmosfera(bar);
- d) apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- e) apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori piatti o spazzole;
- f) lampade abbronzanti U-VA;
- g) lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- h) apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera(bar);
- i) apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera(bar);
- l) scaldacera per cerette;
- m) rulli elettrici e manuali;
- n) vibratori elettrici oscillanti;
- o) attrezzi per ginnastica estetica;
- p) attrezzatura per pedicure e manicure;
- q) apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- r) stimolatore o luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- s) apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA(bar) ogni 10 cmq.;
- t) depilatori elettrici ed elettronici;
- u) apparecchi per massaggi subacquei;
- v) apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse o ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera(bar);
- w) apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- x) apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- y) apparecchi per presso-massaggio;
- z) massaggiatori ad aria con pressione superiore ad una atmosfera(bar);
- a1) elettrostimolatore ad impulsi;
- b1) laser estetico;
- c1) saune.

Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

8. Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.
9. E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata altresì forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

ART. 4

DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività va presentata su carta legale al comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
3. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) certificato di residenza e stato famiglia;
 - b) planimetria dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività (può essere presentata anche dopo la comunicazione del parere favorevole);
 - c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
 - d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'ufficio del registro.
4. Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
5. Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali.

ART. 5

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere uomo e donna e l'esercizio di estetista, è rilasciata previo parere favorevole del servizio competente dell'U.S.S.L., sentita la commissione comunale prevista dal successivo art. 6, previo accertamento:
 - a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge 443, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.
L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato.
Tale accertamento non è richiesto, se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art.5 della predetta legge 443/85.
Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.
 - b) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previste dai successivi artt. 9, 10 e 11.
 - c) Della qualificazione professionali del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalle legge n. 443, la

qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 8, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- d) Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, secondo quanto fissato al successivo art. 13. Tale accertamento è affidato al personale della polizia municipale.
 - e) Dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge 46/90.
2. Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall'U.S.S.L., la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente art. 3, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

ART. 6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta:
 - a) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL di cui un rappresentante del settore estetiste, qualora tale attività sia presente nel territorio;
 - b) da tre rappresentanti dei lavoratori indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
 - c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'U.S.S.L. o da un suo delegato;
 - d) dal Comandante della polizia municipale o da un suo delegato;
 - e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, di adeguata qualifica, nominato dal Sindaco:
3. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale.

ART. 7

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) domande di nuove autorizzazioni;
 - b) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un esercizio preesistente;
 - c) sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
 - d) revoca dell'autorizzazione;
 - e) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione.
2. La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.
3. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune o della data della spedizione della raccomandata:
5. In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. I termini di cui al successivo art. 15 decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
6. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno al metà dei suoi componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b) e) del precedente art. 6 la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 8

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. Salvo oltre quanto specificatamente previsto per l'attività di estetista, la qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione, previa attestazione della commissione provinciale per l'artigianato.
2. Sarà cura dell'ufficio comunale competente provvedere, qualora non sia già stata prodotta dall'interessato, a richiedere la relativa attestazione alla competente commissione provinciale per l'artigianato.

ART. 9

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI ADDETTI

1. Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nell'allegato "A".
2. Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita di colore chiaro

ART. 10

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

1. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal servizio di Igiene Pubblica Ambientale TSLL, riportato nell'allegato "A" vademecum per estetisti, visagisti, barbieri e parrucchieri, che costituisce parte integrante del seguente regolamento.
2. Ogni qualvolta vi sia subentro, trasformazione, inizio di nuova attività, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1 che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.
3. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto;
 - b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino a un'altezza di m. 2 dal pavimento;
 - c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
 - d) arredamento di facile pulizia;
 - e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
 - f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e dell'attività, potranno essere imposti, su proposta del competente Servizio dell'U.S.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari.
4. Inoltre devono essere disponibili:
- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal competente Servizio dell'U.S.S.L.;
 - b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.
5. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, ed avere un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 11

SERVIZI IGIENICI

1. I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere dotati di servizi igienici con anti wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni che saranno impartite dal competente servizio dell'U.S.S.L.. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene, ed alle norme sulle barriere architettoniche.

ART. 12

MODALITA' PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le attività al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi prescritti dall'autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.
3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente servizio n. 1 della'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

ART. 13

CONSISTENZA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI E RAPPORTO POPOLAZIONE/NEGOZI/ADETTI

A) Consistenza delle attività esistenti e rapporto abitanti/negozi.

TIPO DI ATTIVITA'	NUMERO NEGOZI	NUMERO ADETTI	RAPPORTO NEGOZI/ABITANTI
Barbiere e parrucchiere da uomo	2	2	1/237
Parrucchiera da donna	4	4	1/130
Estetista	2	2	1/498

B) Rapporto addetti abitanti residente.

Popolazione residente al 31.12.1998 n. 997 di cui:

- 475 maschi pari a 1 addetto ogni 237 abitanti;
- 522 femmine pari a 1 addetto ogni 130 abitanti.

ART. 14

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE FRA ESERCIZI

1. In riferimento alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti delle imprese esistenti, di cui al precedente art. 13, per l'apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di sede di quelli esistenti, si dovrà osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, le seguenti distanze:

	NUOVI	TRASFERIMENTI
- fra esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo	m. 100	m. 50
- fra esercizi di parrucchiere/a per donna	m. 100	m. 50
- fra esercizi di estetista	m. 100	m. 500

2. Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, tra un numero civico all'altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc....

3. L'accertamento delle distanze verrà effettuato dal personale della polizia municipale.

4. Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze, non si applicano in caso di aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti (negozi di parrucchiere per donna che aggiunge l'attività di parrucchiere per uomo o viceversa; oppure attività di barbiere che aggiunge attività di parrucchiere sia da uomo o donna, oppure aggiunta di attività di estetista alle citate attività), ne tantomeno in caso di subingresso.

5. In tale fattispecie dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio dell'U.S.S.L., che accerterà l'idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

ART. 15

DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il rifiuto, da parte del comune, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 16

ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON QUELLE COMMERCIALI

1. Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo o donna e l'esercizio di casa estetica, sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alla prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui alle legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativo regolamento D.M. 375/88, per quanto attiene: l'abilitazione al R.E.C., l'autorizzazione amministrativa comunale, le superfici minime stabilite dal piano commerciale; nonché l'osservanza degli orari di vendita stabiliti per gli esercizi commerciali che vendono gli stessi prodotti.
2. La superficie dovrà soddisfare i minimi richiesti dal precedente art.10 e quelli previsti nel piano commerciale.
3. Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio dell'U.S.S.L.

ART. 17

TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede è consentito solo dopo due anni di effettiva attività svolta nella sede per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
2. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta al comune, e verrà rilasciata previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 5, lett. B e degli artt. 10 e 14 del presente regolamento.
3. In caso di comprovata necessità, previo parere della Commissione, può essere autorizzato il trasferimento dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

ART. 18

SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o donna ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme igienico - sanitarie vigenti
2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di tre mesi, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di mesi tre.
4. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.
6. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non comprouvi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

ART. 19

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di una delle attività previste dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 6, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. La nuova autorizzazione sarà rilasciata previa osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10 e l'acquisizione del parere favorevole del competente servizio dell'U.S.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

ART. 20

ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

1. I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento dovranno osservare gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, sentite le proposte della commissione.
2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.
3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

ART. 21

SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 -110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, con sanzione amministrativa sino ad un massimo di L. 1.000.000 ai sensi dell'art. 113 della legge 689 del 24 novembre 1981.
2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza-ingiunzione è il Sindaco.
3. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa dal L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
4. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di estetista, l'autorizzazione stessa deve essere sospesa con l'obbligo per gli interessati, per quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine prescritto, l'autorizzazione viene revocata.
5. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente terzo comma, si osservano le norme dettate dalle L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, concernente "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 680 concernente modifiche al sistema penale", così modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e abroga il precedente regolamento e ogni altra disposizione in materia.

ALLEGATO

"A"

VADEMECUM PER ESTETISTI, VISAGISTI, BARBIERI E PARRUCCHIERI

Per una migliore conoscenza dei comportamenti corretti per la prevenzione di alcune importanti malattie infettive.

INTRODUZIONE

Le attività di estetista, visagista, barbiere e parrucchiere, se non vengono seguite norme igieniche precise, possono favorire la trasmissione di alcune malattie infettive.

Le modalità di contagio che possono attuarsi nello svolgimento di queste attività sono:

- modalità diretta: mediante il contatto con lesioni cutanee dei clienti (piuttosto rare);
- modalità indiretta: attraverso lo strumentario o altro materiale d'uso, contaminato con sangue o altri liquidi biologici, infetti, non adeguatamente disinfettato oppure impiegato senza essere sostituito da un cliente ad un altro.

1. MALATTIE INFETTIVE DI PARTICOLARE IMPORTANZA PROFESSIONALE

EPATITE VIRALE

L'epatite virale è una malattia causata da virus di vario tipo (A, B, non A, non B, C, Delta) che colpiscono il fegato. La malattia può portare in una discreta percentuale di casi a cronicizzazione e può complicarsi in cirrosi (indurimento fibroso del fegato) con grave pericolo per la salute.

MODALITA' DI TRASMISSIONE

Ad eccezione della malattia causata dal virus A che si trasmette per via oro-fecale (attraverso l'acqua e gli alimenti contaminati da feci infette), il contagio, nei casi di epatite B, C e delta, può

avvenire attraverso trasfusioni di sangue infetto, rapporti sessuali, oppure attraverso strumenti taglienti contaminati da sangue dove è presente il virus (sangue di ammalati e/o portatori asintomatici): tale evenienza è possibile in quanto il virus dell'epatite è molto resistente nell'ambiente esterno e sui materiali contaminati.

Per prevenire l'insorgenza dell'epatite di tipo B esiste la possibilità di ricorrere alla vaccinazione; per gli altri tipi di epatiti il mezzo più efficace per non contagiarsi consiste nell'osservare adeguate norme igienico-sanitarie di pulizia e di disinfezione che evitano il contatto con il sangue o altri liquidi biologici infetti.

AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita)

E' una malattia causata dal virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) che colpisce nell'uomo prevalentemente il sistema immunitario, cioè l'apparato che produce gli anticorpi indispensabili nella difesa contro le malattie infettive.

La morte del soggetto contagiato avviene infatti per infezioni anche banali, nei confronti delle quali è indifeso.

Il contagio avviene attraverso il contatto con sangue o liquidi biologici infetti: trasfusioni, scambio di siringhe, rasoio o altri soggetti taglienti oppure attraverso rapporti sessuali.

La resistenza del virus HIV nell'ambiente esterno è scarsa, a differenza di quella del virus dell'epatite B.

Il virus dell'AIDS è distrutto a temperature superiori ai 55° C, ma tuttavia resistente ai raggi ultravioletti.

TETANO

E' una malattia infettiva che in passato ha rivestito particolare interesse, ma che oggi non rappresenta più un problema per chi è correttamente vaccinato.

Il tetano è una malattia causata dalla tossina prodotta da un batterio che può entrare nell'organismo attraverso ferite od abrasioni della cute e che rimane localizzato nella sede d'ingresso ove elabora la tossina tetanica ad azione sul sistema nervoso centrale.

2. VACCINAZIONI RACCOMANDATE

Come precedentemente abbiamo ricordato, laddove è possibile, risulta fondamentale ricorrere alle vaccinazioni come mezzo di prevenzione.

Indichiamo di seguito quali sono le vaccinazioni raccomandate attualmente disponibili:

Anti-Epatite B

Il vaccino è sicuro ed efficace ed attualmente viene allestito mediante tecniche di ingegneria genetica; è quindi un prodotto di sintesi purificato che non dà effetti indesiderati rilevanti. Il vaccino anti-epatite viene somministrato per via intramuscolare nella regione deltoidea (zona superiore del braccio) con il seguente schema:

- prima dose
- seconda dose dopo un mese
- terza dose cinque mesi dopo la seconda (sei mesi dalla prima dose)
- i successivi richiami si eseguono ogni sette anni.

Anti-Tetanica

La vaccinazione anti-tetanica si esegue mediante iniezioni intramuscolari con il seguente schema:

- prima dose
- seconda dose dopo 6-8 settimane
- terza dose dopo 5 anni
- i successivi richiami si eseguono ogni 10 anni.

3. PULIZIA E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO

Disinfezione e sterilizzazione dello strumentario

E' indispensabile per eliminare i germi o i virus patogeni che possono aver contaminato lo strumentario.

Tutti gli oggetti taglienti (aghi, lamette, lime, ecc.) devono preferibilmente essere monouso.

Gli strumenti non monouso devono essere disinfettati.

I taglienti e gli altri strumenti di metallo che possono venire a contatto con sangue, devono essere sterilizzati.

FASE 1 - Pulizia dello strumentario (fase obbligatoria prima della disinfezione).

Lo strumentario deve essere sciacquato accuratamente ed asciugato con carta assorbente tipo casalingo.

- Immersione degli strumenti in detergente disinfettante es. Lisoform Gemoform, per almeno 30', per ridurre i tempi dell'operazione è possibile utilizzare apparecchiatura ad ultrasuoni (3-4');
- spazzolare con apposito spazzolino;
- sciacquare accuratamente sotto acqua corrente per rimuovere il disinfettante;
- asciugare con carta assorbente tipo casalingo.

FASE 2 - Sterilizzazione/disinfezione dello strumentario:

Metodi fisici (sterilizzazione)

CALORE - Metodo raccomandato per strumenti di metallo

- Autoclave 121° C per 20'
- Stufa a secco a 170° C per 2 ore a 180° per 1 ora
- Sfere di quarzo a 230° C per 2" (sterilizzazione di emergenza per piccoli strumenti o solo punte)

Metodi fisici (disinfezione ad alto livello)

EBOLLIZIONE (la disinfezione per ebollizione ad una temperatura di 100° per 30', quando possibile, è da considerarsi di prima scelta in quanto, se ben eseguita, è sicura e semplice.

Essa è in grado di eliminare da un dato substrato batteri, funghi e virus).

Metodi chimici (disinfezione ad alto livello)

GLUTARALDEIDE 2% - in commercio flaconi da un litro (da attivare al momento dell'uso, secondo le indicazioni fornite dal produttore).

USO:

- controllare l'etichetta per la scadenza del prodotto (14 giorni dopo l'attivazione);
- versare la soluzione in contenitore con coperchio;
- immergere gli strumenti precedentemente detersi nella soluzione 20';
- prelevare lo strumento con pinze apposite da conservarsi in alcol o lisoform;
- sciacquare accuratamente lo strumento sotto acqua corrente per rimuovere il disinfettante;
- prelevare gli strumenti con pinze apposite da conservarsi in alcol.

A causa della tossicità della **GLUTARALDEIDE** se ne consiglia l'uso solo nei casi non sia possibile ricorrere ad altri metodi di disinfezione.

PRECAUZIONI:

- usare sempre i guanti nella preparazione della soluzione e nella immersione degli strumenti;
- eventuale uso di mascherina e aerare bene la stanza;
- in caso di contatto con occhi lavare con acqua abbondante.

CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO (amuchina 50%) in commercio in bottiglie da un litro.
IPOCLORITO DI SODIO 15 (MILTON): da utilizzare aggiungendo una uguale quantità di acqua (in commercio in bottiglie da un litro).

Questi due prodotti non possono essere usati su attrezzature metalliche o con parti in metallo (per rischio di corrosione).

Sia la soluzione detergente che quella disinfettante devono essere rinnovate al massimo ogni settimana.

CONSERVAZIONE DEGLI ATTREZZI - Gli strumenti disinfettanti devono essere messi in appositi contenitori chiusi.

Gli strumenti in plastica o in legno possono essere disinfettati con **GLUTARALDEIDE 2%** nelle modalità prima indicate.

N.B. Gli apparecchi a raggi ultravioletti sono assolutamente inefficaci nei confronti del virus HIV per cui se ne sconsiglia l'uso per la disinfezione dello strumentario.

4. IGIENE PERSONALE

Gli operatori del settore devono:

- indossare abiti da lavoro sempre ben puliti;
- lavare accuratamente la mani prima di servire un nuovo cliente e alla fine del servizio;
- coprire le ferite e le abrasioni eventualmente presenti con cerotti resistenti all'acqua, tenere le unghie corte e pulite e non portare gioielli, anelli, bracciali, ecc.;
- usare guanti monouso di buona qualità sia quando si prevede il contatto con mucose che le procedure di pulizia o di disinfezione dello strumento.

5. REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

I locali devono:

- essere ben illuminati, ventilati, dotati di superfici (pavimenti, pareti e piani di appoggio) lavabili e disinfettabili;
- essere dotati di lavandini fissi, di idonei recipienti coperti azionati a pedale (necessari per la raccolta temporanea, osservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi e liquidi ottenuti dalla lavorazione) e di reticelle o lampade contro le mosche;
- essere tenuti sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Ogni negozio deve essere dotato di servizio igienico con anti wc ad uso esclusivo dell'attività. E' consigliabile che i servizi igienici annessi ai locali siano dotati di erogatori dell'acqua con comandi a pedali o elettronici, di erogatori automatici di saponi liquidi e di sistemi di asciugatura mediante carta "usa e getta" o ad aria calda.

La toilette deve essere pulita servendosi sempre di attrezzature destinate solamente a quello scopo.

La pulizia dei locali e delle attrezzature deve avvenire al termine di ogni turno di lavoro.

Le attrezzature, suppellettili e biancheria devono essere tenute costantemente pulite e, quando non in uso, chiuse in apposite custodie e scaffalature.

Le attrezzature e suppellettili usate devono essere giornalmente disinfettate e la biancheria, una volta usata, non potrà di nuovo essere utilizzata per altri clienti se non sarà stata lavata con materiale detergente e a temperatura adeguata (90°C).

La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura.

Si rimanda al Sindaco la valutazione del rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE SCRUPolosAMENTE PER IL RISPETTO DELL'IGIENE E PER EVITARE LA TRASMISSIONE DI MALATTIE INFETTIVE:

- lavarsi sempre le mani prima e dopo il trattamento per ogni cliente;
- usare strumenti taglienti (lamette, aghi, ecc.) monouso;
- quando non è possibile usare strumenti taglienti usa e getta, ricordarsi di lavarsi bene con acqua corrente e sterilizzarli sempre prima del loro utilizzo;
- usare i guanti monouso (preferibilmente aderenti contro bene siano integri) quando si prevede il contatto accidentale con il sangue (manicure, pedicure) o per le procedure di pulizia o di disinfezione dello strumentario;
- nel caso una goccia di sangue cada su di una superficie (poltrona, pavimento, ecc.) asportarla con una falda di cotone imbevuta di disinfettante, usando guanti monouso;
- in caso di contatto con sangue lavare la cute con acqua e sapone e disinfettare con disinfettante a base di iodio (es. betadine);
- in caso di taglio o di puntura accidentale seguire le norme sopraindicate e rivolgersi al più presto al proprio medico;
- gli oggetti monouso devono essere allontanati con l'avvertenza di porre il materiale "tagliente" (lamette, aghi, ecc.) in appositi contenitori rigidi (in commercio ce ne sono di vari tipi) per rendere più sicuro lo smaltimento;
- la biancheria contaminata da sangue o da altro liquido biologico (es. saliva) deve essere sempre lavata in lavatrice con un ciclo a temperatura adeguata (90°C) a scopo di disinfezione;
- è consigliabile per il personale addetto sottoporsi alla vaccinazione anti-epatite B e verificare che la vaccinazione anti-tetanica sia stata effettuata correttamente.

MALATTIE PROFESSIONALI

L'attività professionale di queste categorie comporta l'utilizzo di prodotti che contengono sostanze chimiche diverse e possono causare danni alla persona, prevalentemente a carico della cute e dell'apparato respiratorio.

Le lacche, i liquidi utilizzati per la decolorazione e la tintura dei capelli, i prodotti per acconciature a freddo sono composti che contengono resine, propellenti, solventi, plastificanti, coloranti e profumi.

Le resine ed i propellenti in particolare, se inalati, procurano irritazione a carico dei tessuti bronchiali ed alterano i meccanismi a difesa, in alcuni soggetti possono causare rinite allergica ed asma.

L'acido tioglicolico contenuto nei prodotti utilizzati per le permanenti a freddo, può provocare dermatiti irritative o eczemi allergici alle mani. L'acqua ossigenata, l'ammoniaca, persolfati, usati per la decolorazione dei capelli irritano le vie respiratorie.

I coloranti contenuti nelle tinture utilizzate per la colorazione dei capelli sono spesso causa di eczemi allergici ed alcuni composti chimici pare siano fattori di rischio per alcuni tumori.

La posizione eretta, mantenuta per diverse ore di lavoro, può provocare danni alla persona: stanchezza fisica, varici alle gambe, artrosi alla colonna vertebrale. Una illuminazione non adeguata dell'ambiente di lavoro può provocare stanchezza visiva o abbagliamento.

Per prevenire l'insorgenza di danni alla salute occorre tenere presente le seguenti indicazioni:

- lavorare ad una distanza dalla testa dei clienti di almeno 30-40 cm e spruzzare lo spray con il braccio disteso; utilizzare sempre i guanti durante la decolorazione, la tintura dei capelli, la permanente e l'uso di shampoo;
- per evitare la comparsa di varici è opportuno utilizzare un seggiolino satellite che consenta di lavorare seduti; è inoltre utile disporre intorno alla poltrona di lavoro un tappeto di materiale plastico con interposto uno strato di gommapiuma;

- per evitare la stanchezza visiva utilizzare una illuminazione generale del locale di almeno 200 lux e una illuminazione localizzate di 500 lux; evitare di posizionare le lampadine a muro vicino a specchi o a materiali riflettenti per prevenire l'abbagliamento;
- si consiglia inoltre di predisporre gli aspiratori localizzati (per lacche, vapori, aerosol, ecc.) vicino alla poltrona di lavoro per evitare l'inalazione prolungata di prodotti potenzialmente dannosi per la salute.

Durante la gravidanza, per evitare possibili danni al nascituro o alla madre, si devono adottare ulteriori precauzioni. Vanno assolutamente utilizzati i guanti per evitare il contatto con le tinture e va ridotta la permanenza in piedi per prevenire il manifestarsi o l'aggravarsi delle varici alle gambe.